



● Dal D.Lgs. n. 494/1996 al TU, ancora non risolti alcuni problemi applicativi

## Sicurezza in cantiere: dieci punti di discussione

**N**ell'agosto del 1996, era stato emanato il D.Lgs. n. 494/1996, riguardante il recepimento della direttiva 92/57/CEE meglio conosciuta come "direttiva cantieri". I commenti degli addetti ai lavori erano stati piuttosto concordi nel ritenere che il testo di recepimento, così come strutturato, aveva bisogno di modifiche significative per riavvicinare realmente la norma ai principi e ai contenuti della direttiva cantieri.

Il successivo D.Lgs. n. 528/1999 aveva apportato alcune modifiche sia eliminando, tra l'altro, l'obbligo di redazione del piano generale di sicurezza, sia rivedendo, ma solo in parte, gli obblighi del coordinatore per l'esecuzione.

Il successivo D.P.R. n. 222/2003 aveva stabilito i contenuti minimi del piano di sicurezza e coordinamento, del piano operativo di sicurezza e del piano sostitutivo nonché aveva definito la tipologia e le modalità di calcolo dei costi per la sicurezza.

Nel 2008, il legislatore, nel D.Lgs. n. 81/2008, aveva dedicato l'intero Titolo IV ai cantieri temporanei o mobili, apportando una serie di modifiche al precedente e specifico corpus normativo, con l'intento di migliorare l'efficacia dell'azione prevenzionale in questo particolare settore.

Infine, nel D.Lgs. n. 106/2009, accanto a significativi e importanti cambiamenti, è stato possibile constatare come, ancora una volta, si sia persa l'occasione per fare chiarezza su alcuni punti nodali venuti alla luce negli ultimi quattordici anni continuando così a mantenere ancora insoluti alcuni importanti problemi applicativi.

● di **Carmelo G. Catanoso**, *ingegnere*

Le conseguenze di quanto avvenuto in quasi tre lustri, dal 1996, sono quelle che portano gli addetti ai lavori a scontrarsi con interpretazioni variegiate delle norme ma che, in concreto, non forniscono chiare indicazioni sulla loro concreta applicabilità; per avere conferma di quanto affermato, basterebbe contare le linee guida che sono state emanate in Italia negli ultimi anni in materia di "sicurezza in cantiere" da associazioni di imprese, da enti di vigilanza, da enti paritetici, da ordini e da colleghi professionali ecc.

In questi anni in ambienti lavorativi differenti, sia per localizzazione geografica sia per tipologia di opere da eseguire, è stato possibile constatare, relazionandosi con i diversi attori della prevenzione nei cantieri edili, le differenti interpretazioni e applicazioni delle stesse regole in materia di sicurezza e di tutela della salute.

Tra le principali tematiche che sono continuamente oggetto di discussione, spesso scatenando forti conflittualità, tra gli addetti ai lavori dieci risultano essere quelle più problematiche.



## 1. Rischi interferenziali, rischi aggiuntivi e rischi specifici o propri dell'impresa

Una prima trattazione riguarda l'affermazione, piuttosto diffusa, che il Coordinatore per l'esecuzione (CSE) debba occuparsi non solo dei rischi interferenziali e/o aggiuntivi ma anche dei rischi specifici o propri delle imprese esecutrici.

Un'affermazione di questo tipo denota il perdurare dell'incapacità di comprendere la differenza esistente tra la gestione dei «rischi interferenziali e/o aggiuntivi» e dei «rischi specifici o propri».

È importante chiarire, quindi, come prima cosa, la sostanziale differenza esistente tra rischi interferenziali, rischi aggiuntivi e rischi specifici o propri, al fine di definire gli attori che sono obbligati alla loro individuazione e valutazione e alla successiva adozione delle misure di prevenzione e di protezione atte a eliminarli o a ridurli al minimo.

I **rischi interferenziali** derivano da una situazione di presenza simultanea o successiva di più imprese o di lavoratori autonomi nella medesima area di lavoro; pertanto, sono generati non da singole attività lavorative ma dalla suddetta situazione di promiscuità e dalle ricadute esterne delle attività stesse. Possono anche derivare dalla specifica interazione tra le diverse attività presenti nel cantiere come, per esempio, durante l'utilizzazione comune di attrezzature, di impianti e di aree di lavoro.

Per **rischi aggiuntivi** s'intendono quelli derivanti dalle specifiche condizioni dell'area di cantiere, come le condizioni idrogeologiche, o dalle particolari condizioni della zona dei lavori e dell'ambiente circostante.

I **rischi specifici o propri** derivano dalla natura delle attività svolte dalle singole imprese esecutrici.

Al riguardo, è necessario ricordare che, rispetto ai rischi specifici o propri, la posizione di garanzia continua a essere quella del datore di lavoro che, tramite la sua catena gerarchica, è chiamato a soddisfare gli obblighi posti a suo carico dal legislatore fin dagli anni '50 del secolo scorso con il D.P.R. n. 164/1956, il D.P.R. n. 547/1955 ecc. Ogni datore di lavoro ha la sua autonomia organizzativa, ma più datori di lavoro, nello stesso ambiente e ciascuno con la sua autonomia, possono

creare delle situazioni di rischio che non sono governabili da ciascuno di loro ma che necessitano di una regia.

Per questo motivo l'UE aveva emanato la direttiva 92/57/CEE e non certo per aggiungere un ulteriore livello di controllo sui rischi propri dell'impresa.

Il legislatore italiano non ha certo brillato per chiarezza nel recepimento delle disposizioni comunitarie e ha innescato, negli enti di vigilanza, soliti rilevare i reati di puro pericolo, la convinzione che una situazione di reato concretizzatasi in seguito alla mancata adozione di una misura prevenzionale prevista da un obbligo "proprio" (quindi, posto a carico di ben determinati soggetti che, nel caso esaminato, sono il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti), sia sempre addebitabile anche al CSE.

Occorre anche aggiungere che questo approccio dimostra la palese incapacità a comprendere quale sia la "condotta penalmente esigibile" da parte dei CSE. Ammesso che lo stesso CSE possa essere sempre presente in cantiere, questi non potrebbe mai conseguire il risultato di assicurare la completa adozione di tutte le misure prevenzionali in quanto, fisicamente, non potrebbe mai vigilare su tutto il cantiere.

Infatti, non è un caso che lo stesso legislatore, fin dagli anni '50, abbia definito la figura del "preposto" quale quel soggetto, appartenente alla sfera imprenditoriale, addetto a vigilare sulla concreta applicazione delle misure prevenzionali adottate dal datore di lavoro.

Pertanto, con l'introduzione della figura del CSE, è un grave errore pensare che i compiti (e le responsabilità) del preposto siano integralmente passati sulle spalle del coordinatore e che quest'ultimo sia sempre chiamato a rispondere per la mancata attuazione degli obblighi di sorveglianza posti a carico del primo.

Del resto, basterebbe leggere i contenuti dell'Allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008, «*Contenuti minimi dei piani di sicurezza*», per rendersi conto che l'oggetto dell'azione dei coordinatori sono i rischi interferenziali e quelli derivanti dalle particolarità dell'area di cantiere e della relativa organizzazione dei lavori ma non quelli propri o specifici. In conclusione, pensare che il coordinatore debba occuparsi anche dei rischi propri o specifici delle



imprese esecutrici altro non è che l'applicazione distorta del precetto normativo<sup>1)</sup>.

## 2. Progettazione e sicurezza

Un altro aspetto problematico del cantiere riguarda le critiche mosse ai coordinatori riguardo la mancata azione di ricerca prevenzionale in fase progettuale con l'integrazione delle scelte conseguenti nella progettazione dell'opera visto che il PSC diviene un documento che viene allegato a posteriori alla progettazione dell'opera o, addirittura, a cantiere già aperto; di conseguenza la predisposizione di qualsiasi misura di sicurezza diventa difficile e, talvolta, impossibile.

In questo caso, basterebbe ricordare che non è certo un obbligo di un professionista, in possesso dei requisiti per svolgere le funzioni di coordinatore, andare dal committente e proporsi per la nomina a coordinatore per la progettazione (CSP). È sufficiente ricordare quanto già previsto prima nel D.P.R. n. 222/2003 e poi ripreso nell'Allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008, quando si parla di «*scelte progettuali ed organizzative*»; infatti, sarebbe ben facile comprendere che il soggetto deputato a informare il committente sui suoi obblighi è, innanzitutto, il professionista al quale si rivolge per le pratiche autorizzative e la progettazione o lo stesso imprenditore (nei casi in cui il committente si è direttamente rivolto allo stesso). I PSC diventano documenti «*appiccicati*» solo perché il committente non ha proceduto alla nomina del CSP o perché non lo sapeva o perché non voleva procedere in tal senso per una sua precisa scelta. Eppure sarebbe bastato che, al momento della richiesta del titolo autorizzativo all'amministrazione concedente, il legislatore avesse imposto anche la comunicazione dell'avvenuto affidamento dell'incarico di CSP. Così come concepita la norma (l'obbligo di nomina del coordinatore scatta quando in cantiere è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici) permette al committente privato, per esempio, di poter attendere fino all'ultimo momento per l'affidamento dell'incarico di co-

ordinatore, visto che l'appalto per l'esecuzione dell'opera è assegnato, quasi sempre, ad un'unica impresa (esclusi gli appalti scorporati) mentre sarà solo in fase successiva che l'impresa affidataria subappalterà parte dei lavori ad altre imprese e lavoratori autonomi. Quindi, se si volesse rimuovere la causa principale dei «*PSC appiccicati a posteriori*», basterebbe prevedere questa modalità di procedere perché, in concreto, attualmente gli appalti per la cui esecuzione in cantiere è presente una sola impresa sono praticamente inesistenti. Infine, vista la necessità di sensibilizzazione del committente, su cui tutti gli attori sono d'accordo, non si può ritenere che questo compito sia di esclusiva pertinenza di professionisti (al fine di procurarsi l'incarico professionale) ma dovrà anche essere svolto, tramite specifiche campagne informative sugli obblighi del committente, sia dagli organismi preposti alla vigilanza e controllo, sia dagli enti locali.

## 3. Chi deve effettuare e imporre le scelte prevenzionali?

Molto spesso si sente dire che il coordinatore debba effettuare e imporre ai datori di lavoro delle imprese le scelte prevenzionali effettuate. Fare prevenzione vuol dire intervenire diminuendo le probabilità di accadimento di un evento; le azioni preventive devono essere messe in atto, in termini di scelte progettuali e organizzative, dal progettista supportato dal CSP (dove esistente/operante perché temporalmente nominato in modo corretto) durante lo sviluppo di tutta la fase progettuale. Le scelte progettuali e organizzative, definite per eliminare o per ridurre i rischi, sarebbero così già dentro il progetto e il capitolato. È necessario anche ricordare che non è certo il CSE e neanche il CSP che può, fin dall'inizio del processo costruttivo (inizio inteso come concezione dell'opera), far incamminare il committente lungo il percorso virtuoso definito dal legislatore, ma è il progettista che può, ovviamente, anche coincidere con il CSP.

In generale, quindi, asserire che debba essere

1) Quanto esposto in questo paragrafo è stato ribadito dalla recente sentenza della Corte di Cassazione, sez. IV, 14 gennaio 2010, n. 1490.



il coordinatore **a obbligare** i datori di lavoro ad adottare le scelte prevenzionali effettuate denota, ancora una volta, che non si riesce a comprendere come si debba organizzare l'attività prevenzionale all'interno del processo costruttivo.

Per esempio, dovendo realizzare una villetta con due piani fuori terra, occorrerà eseguire i solai. Nella fase progettuale e nell'ipotesi di percorso virtuoso intrapreso dal committente, il progettista e il CSP dovrebbero analizzare e valutare il rischio di caduta dall'alto e, conseguentemente, scegliere, per esempio, di realizzare la posa delle pignatte realizzando un impalcato sul quale si muoveranno gli operai per la posa delle stesse. In questo modo sarebbe ridotto al minimo il pericolo di caduta dall'alto. In altre parole, con una misura progettuale e organizzativa definita in fase di progetto, si riduce l'entità del rischio per gli addetti alla posa ma non si elimina completamente il rischio stesso.

Il rischio di caduta dall'alto che rimane, per gli addetti alla posa, deve essere ancora analizzato per comprendere se si tratta di un rischio interferenziale oppure "specifico o proprio" e, quindi, afferente esclusivamente le lavorazioni dell'impresa che eseguirà il solaio.

Nel primo caso, dovrà essere gestito con il PSC individuando le "regole" conseguenti; nel secondo caso, dovrà essere gestito dall'impresa che eseguirà i lavori con il proprio POS. Per quanto riguarda i relativi costi, la scelta dell'impalcato non potrà che essere considerata come un costo della sicurezza e, quindi, computata come un costo previsto nel PSC e non soggetto a ribasso.

Il CSE, quando inizieranno i lavori, verificherà che:

- la posa delle pignatte avvenga mediante l'utilizzo dell'impalcato e il rispetto di quanto scritto nel PSC per rischi interferenziali (per esempio, il divieto di eseguire qualunque tipo di lavorazione e/o di passare al di sotto dell'area di posa pignatte, il posizionamento di barriere fisiche e della segnaletica di divieto d'accesso al piano sottostante ecc.);
- quanto definito nel POS dell'impresa esecutrice (montaggio dell'impalcato, modalità di accesso allo stesso ecc.), sia correttamente attuato dalla stessa.

Questa ultima verifica, però, non potrà essere

eseguita con continuità da parte del CSE, e questo per almeno tre motivi:

- la posa delle pignatte non può ritenersi una fase così critica da necessitare della presenza stabile del CSE in cantiere durante tutto il suo sviluppo;
- non è concretamente possibile che il CSE effettui con continuità una attività di vigilanza sul rispetto di obblighi propri della catena gerarchica dell'impresa durante tutta la fase di lavoro di posa delle pignatte;
- la legge individua nel datore di lavoro, nel dirigente e nel preposto i soggetti deputati all'attuazione e al controllo di quanto previsto nel PSC e nel POS.

Anche se la norma non lo richiede espressamente, è opportuno che il CSE, al fine di dare evidenza del proprio operato, produca specifiche evidenze documentali (verbali di coordinamento ecc.) che devono essere divulgate a tutti i soggetti interessati (imprese affidatarie, esecutrici, lavoratori autonomi, nonché direttore dei lavori e committente). Inoltre, è consigliabile che questa attività produca anche evidenze fotografiche contenenti non solo le "non conformità" ma anche e soprattutto le "conformità" rilevate durante l'espletamento dell'attività, al fine di dimostrare il rispetto di quanto previsto nel PSC e nel POS in quel preciso momento temporale in cui il sopralluogo è stato effettuato.

#### 4. Coordinatori ed etica professionale

Un'altra corrente di pensiero afferma che, anche se le norme non sono chiare e le interpretazioni sono variegate, l'obiettivo è quello di contribuire a elevare le condizioni di sicurezza nei cantieri. Quindi, queste regole raggiungono l'obiettivo quando qualificano e specializzano i tecnici incaricati (CSP e CSE) se sono eticamente spinti da una motivazione prevenzionistica.

Il problema è che le regole di comportamento devono essere scritte con il pieno coinvolgimento degli attori che le dovranno applicare. Fino a oggi alcuni soggetti hanno inquadrato il problema "sicurezza cantieri" sulla base delle conoscenze esperienziali maturate, per esempio, in un contesto particolare come quello dell'area della vigilanza. Queste indubbie e qualificate conoscenze, però, permettono di avere solo una visione parziale



del problema. La conseguenza è che tutto quello che viene prodotto non abbraccia la complessità del fenomeno, non è aderente alla realtà, non può essere condiviso e applicato e, quindi, non può raggiungere l'obiettivo prefissato.

La visione del CSE che tutto sa, tutto vede e tutto può, fa parte della logica tutta italiana della ricerca del capro espiatorio o, meglio, è il frutto di meccanismi di proiezione che sono originati dalla constatazione dell'estrema difficoltà a modificare i comportamenti dei committenti e, soprattutto, delle imprese e dei lavoratori autonomi i quali, vale la pena ricordarlo, sono gli attori principali della sicurezza o della non-sicurezza in cantiere.

Poiché, adesso, il legislatore europeo e, poi, quello italiano, hanno definito la figura del CSE, ecco pronto il "capro espiatorio" al quale attribuire, a prescindere, la responsabilità di qualunque evento in cantiere.

In altre parole, si costruisce il seguente schema logico-sequenziale:

- la vigilanza da parte degli organi preposti può essere assicurata solo nel 5 - 10 % dei cantieri per problemi di carenza di risorse (umane ed economiche);
- il CSE è nominato in ogni cantiere e ha risorse in termini economici e di tempo, per «*coordinare*» e «*verificare*» (purtroppo, un termine che sottintende l'azione del «*vigilare*») su tutto quello che succede in cantiere;
- quando in cantiere succede qualcosa (reato di puro pericolo o d'evento), visto che il CSE è nominato, ha tempo, ha risorse, deve «*coordinare*» e «*verificare*» (quindi, «*vigilare*» nel senso distorto ormai comune), allora non può non essere almeno co-responsabile di quello che è successo.

### 5. Il "dovere" del coordinatore

Un altro tema oggetto di discussione è se debba essere il coordinatore il soggetto che, avendo un livello di formazione e di conoscenze tecniche differenti e più alti di quello di un committente, di cui deve fare gli interessi e curare gli aspetti all'interno dei lavori commissionati, prioritariamente abbia come dovere quello di evitare l'accadimento di infortuni. In linea di principio è possibile essere d'accordo con questa affermazione; quando, però, è necessario definire gli stru-

menti e le modalità con cui tradurla in concreto, bisognerebbe ricordare che se c'è un imprenditore che esercisce un'attività imprenditoriale, sul quale gravano una serie di obblighi propri, dovrebbe essere presumibile che sia anche al corrente degli obblighi minimi a lui imposti dalla normativa vigente in tema di sicurezza e di salute dei propri dipendenti nell'ambito del suo esercizio d'impresa e non sia necessario, quindi, il continuo controllo sull'operato dello stesso e dei suoi collaboratori da parte del CSE. Quindi, la sicurezza sul lavoro inizia nel ben più ampio ambito dell'esercizio d'impresa e non certo solo in cantiere con l'operato del CSE. Per cui il problema principale è quello di creare meccanismi affidabili di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso e della permanenza sullo specifico mercato.

### 6. Il CSE e i contenuti del POS

Un'altra criticità è quella che riguarda i contenuti del POS. Secondo alcuni, nel caso, per esempio, di esecuzione di uno scavo, l'impresa dovrà indicare nel suo POS le schede d'uso delle attrezzature di lavoro che saranno utilizzate, l'adozione delle necessarie misure di sicurezza in relazione alle attrezzature stesse, l'espletamento della specifica formazione per gli utilizzatori, le modalità di posizionamento dell'attrezzatura in modo stabile ecc. Nel PSC, invece, dovranno essere indicate le modalità specifiche per eseguire questa lavorazione in sicurezza.

Queste affermazioni non sono condivisibili. Infatti, nel PSC il progettista e il CSP dovranno analizzare i rischi derivanti dall'esecuzione dello scavo in quella particolare situazione, effettuare tutte le scelte (progettuali ed organizzative) in grado di eliminarli o di ridurli al minimo, esplicitandole nel PSC. Per esempio, se dovesse essere eseguito uno scavo, il progettista e il CSP potrebbero scegliere, al fine di ridurre il rischio di seppellimento, di aumentare l'angolo di natural declivio (e, quindi, i volumi di scavo) invece di ricordare all'impresa solo quanto previsto a suo carico dall'art. 118, D.Lgs. n. 81/2008 (armatura dello scavo). L'impresa esecutrice dello scavo dovrà indicare nel POS come effettuerà il lavoro (come scaverà per rispettare le previsioni del PSC), cosa utilizzerà per



farlo (attrezzature di lavoro come l'escavatore) ecc.

## 7. Il CSE e la verifica d'idoneità del POS

Un'altra tematica oggetto di discussione è quella riguardante il potere-dovere, del CSE, di intervenire nella fase di verifica dell'idoneità del POS apportando, se del caso, modifiche anche di sostanza che devono trovare integrazione con quanto previsto nel PSC. Anche in questo caso devono essere fatte delle precise distinzioni. Il CSE non può apportare alcuna modifica al POS ma può e deve attuare due differenti obblighi:

- verificare l'idoneità del POS;
  - assicurare la coerenza del POS con il PSC.
- Nel primo caso, l'uso del verbo "verificare" deriva dal fatto che il legislatore ha richiesto al CSE solo la verifica dell'idoneità del POS, proprio perché l'obbligo di risultato in termini d'idoneità del POS spetta solo al datore di lavoro dell'impresa esecutrice. Se il POS non è idoneo, il CSE non dovrà fare altro che rispedirlo al mittente richiedendo gli adeguamenti allo *standard* costituito dai contenuti indicati dall'Allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008.

Quindi, non è certo corretto pensare che il legislatore abbia voluto individuare un profilo di responsabilità del CSE anche per i rischi specifici o propri dell'attività d'impresa, perché in caso contrario si rischierebbe di attivare l'automata chiamata in causa del CSE per qualunque reato di "puro pericolo", contravvenzionalmente sanzionato dall'ente di vigilanza, a carico dell'impresa esecutrice.

Nel secondo caso, l'uso del verbo "assicurare", a differenza del primo, impone un obbligo di risultato al CSE e deve essere inteso, quindi, come aspetto fondamentale delle attività funzionali di questa figura. Il CSE, quindi, deve essere garante che il POS sia coerente con il PSC e cioè che l'impresa abbia recepito, coerentemente, le indicazioni contenute nel PSC. **Questa "garanzia", però, deve riguardare solo la parte programmatica del POS e non certo la condotta dell'impresa che ne è concreta espressione durante l'esecuzione delle lavorazioni in**

**cantiere.** Se il POS non è coerente con il PSC, il CSE non dovrà fare altro che rispedirlo al mittente richiedendo gli adeguamenti necessari.

## 8. Il CSE: "regista" o "controllore aggiunto"?

Sempre nell'ambito delle attività del CSE, si sostiene, inoltre, che questi debba mettere in campo tutte le azioni per lui previste dalla normativa, mirate al rispetto della legge, che non si limitano ad una attività semplice di monitoraggio di "non conformità" riscontrate, in quanto il CSE è chiamato ad un ruolo di guida alla sicurezza per i diversi soggetti che intervengono in cantiere, dal momento della progettazione alla fine dell'esecuzione dell'opera. Innanzi tutto va chiarito che le "non conformità riscontrate", ovviamente, sono quelle derivanti dal mancato rispetto di quanto previsto nel PSC e nel POS.

Il problema è che spesso non si riesce a capire che non è possibile verificare con continuità quanto sopra. Questo perché le situazioni ed i comportamenti che si discostano da quanto definito nei documenti citati si possono concretizzare in tempi rapidissimi quando il CSE non è presente in cantiere. Visto che ci sono datori di lavoro, dirigenti e preposti, con specifici obblighi propri a loro carico, previsti dalla normativa fin dagli anni '50 del secolo scorso, non si comprende perché non debbano essere loro per primi a verificare con continuità il rispetto e l'applicazione dei contenuti del PSC e del POS, visto che sono o dovrebbero essere, loro sì, sempre in cantiere.

Nel caso in cui si volesse avere un CSE sempre presente in cantiere, le scelte non possono che essere le seguenti:

- si cambia la legge permettendo la nomina di un CSE dipendente dell'impresa affidataria (e questo con buona pace del conflitto d'interessi);
- si cambia la legge in modo che il committente paghi al professionista la parcella commisurata all'impegno esclusivo imposto, direttamente a questi o versandolo in anticipo all'amministrazione concedente il titolo abilitativo (nei casi in cui questo è richiesto) che lo girerà successivamente al coordinatore<sup>[2]</sup>.

2) Si veda la nota 1.



### 9. CSE in cantiere: garantire una presenza minima obbligatoria?

Altro argomento è quello della presenza minima del CSE in cantiere in modo da evitare che la nomina di CSP e CSE e la stesura del PSC siano solo delle coperture formali di un obbligo che, altrimenti, lascerebbe totalmente scoperte le responsabilità del committente.

In concreto, è possibile quantificare la presenza minima in cantiere di un CSE sulla base di tutta una serie di variabili, ma questo non implica automaticamente l'adozione di condotte virtuose da parte delle imprese. Insomma, un imprenditore non ha bisogno di sentire le pressioni del CSE per rispettare la legge, altrimenti, con questa logica, chiunque operasse in cantiere dovrebbe essere controllato perché pronto a delinquere alla prima occasione.

Un CSE che fa con professionalità il suo lavoro, valutata la complessità dell'opera e le future attività del cantiere, si proporrà al committente non solo con una proposta economica ma con un disciplinare d'incarico dove scriverà, nero su bianco, come svolgerà la sua attività, magari garantendo la sua presenza tutti i giorni in cantiere o almeno una volta alla settimana, due oppure tre ecc., in funzione delle particolarità dei lavori da eseguire.

### 10. Quando deve essere presente il CSE in cantiere?

Un'altra affermazione diffusa è quella che vuole un CSE pronto a intervenire sempre, dall'inizio lavori alla chiusura del cantiere, senza limitare l'intervento ai soli casi in cui si verificano situazioni che mettano gravemente a rischio l'incolumità degli addetti ai lavori. Affermazioni come questa, purtroppo molto diffuse, denotano che ancora una volta non si è compreso che, in cantiere, il CSE ci va sulla base di una sua valutazione che è soltanto sua ed è basata su criteri oggettivi che tengono conto delle diverse variabili tipiche del cantiere; in definitiva, il CSE in cantiere può andarci tutti i giorni, due volte al giorno, una volta alla settimana ecc., così come ritiene meglio fare per garantire l'espletamento dei propri compiti.

Esistono, però, delle fasi particolarmente critiche durante il cui svolgimento la presenza del CSE è indispensabile.

Quando si parla di "fase critica" s'intende una fase dell'attività in cui si possono concretizzare, a causa della particolarità della stessa, situazioni e comportamenti in grado di alterare il livello di sicurezza atteso (già frutto dell'analisi dei rischi e della definizione delle misure prevenzionali previste nel PSC), rendendolo non più accettabile. In altre parole, parlando di criticità non si sta lasciando alle imprese l'onere di inventarsi delle soluzioni a rischi non valutati in fase di progetto e di coordinamento progettuale e che non hanno portato all'adozione di ben precise misure di eliminazione o di contenimento del rischio, ma si sta chiedendo al CSE, al verificarsi di queste criticità, una presenza in cantiere al fine di coordinare l'applicazione, in "tempo reale", insieme all'impresa affidataria e alle imprese esecutrici, di una serie di soluzioni concrete e condivise che permettano l'esecuzione dei lavori in sicurezza. Quindi, deve essere chiarito che non si sta certo affermando che una "fase critica" è un momento dell'attività in cui si devono accettare rischi oltre il consentito.

Per esempio, nel caso di un cantiere per l'esecuzione di un cavalcavia ferroviario dove sono presenti alcune linee elettriche aeree non sezionabili (l'alimentazione elettrica della linea ferroviaria), pur prevedendo nel PSC una serie di misure tecniche, organizzative e procedurali, rimane la necessità di dover operare sia per l'esecuzione delle spalle che, in particolare, per la posa delle travi, al di sopra delle linee elettriche in tensione non eliminabili/spostabili. Queste fasi critiche richiedono la presenza del CSE:

- prima dell'inizio dei lavori, per una riunione di coordinamento con, ovviamente, tutte le imprese incaricate dell'esecuzione di questi lavori, al fine di richiamare tutte le scelte progettuali e organizzative e le "regole" definite preventivamente nel PSC;
- successivamente, durante la vera e propria posa delle travi al di sopra della linea in esercizio, al fine di verificare la concreta applicazione di quanto previsto. ●